

REGIONE SICILIANA

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

REPUBBLICA ITALIANA

PRESENTI DOCUMENTO COSTITUISCE ALLEGATO  
L.D.D.N. 1010 DEL 12.09.06



IL DIRIGENTE DELL'U.O.  
**Regione Siciliana**  
(Dott. Assessorato Territorio ed Ambiente)

### CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Oggetto: Comune di Motta s. Anastasia (CT) – Piano regolatore generale adottato con commissario ad acta n. 22 del 23.4.2004 – D. c.n. 24 del 10.2.2006 di controdeduzioni al voto del CRU n. 486/05.

Adunanza del 18 MAG. 2006

voto n. 549

#### IL CONSIGLIO

VISTA la nota prot. 18 del 14.3.2006 con la quale sono stati trasmessi alla Segreteria del CRU gli atti relativi alle controdeduzioni comunali al voto del CRU n. 486 del 27.10.2005;

VISTA la deliberazione consiliare del Comune di Motta S. Anastasia n. 24 del 10.2.2006;

VISTA la proposta di parere n. 11 del 14.3.2006, resa dal Servizio 5/ DRU U.O. 5.1;

VISTO il voto del CRU n. 486 del 27.10.2005;

SENTITI i relatori;

RITENUTO di potere condividere la proposta di parere del Servizio, che s'intende interamente richiamata, con l'aggiunta delle seguenti considerazioni e precisazioni, in ordine alle sotto notate controdeduzioni comunali alle prescrizioni di cui ai considerata al voto del CRU n. 486 del 27.10.2005:

- *Controdeduzioni alle prescrizioni di cui ai nn. 1 e 2*

Il consiglio comunale relativamente alle prescrizioni di cui sopra deliberando di non formulare alcuna controdeduzione ha accolto pertanto le predette prescrizioni. Il Comune è onerato a introdurre le conseguenti modifiche negli elaborati di piano.

- *Controdeduzione alle prescrizioni di cui al n. 3*

Il Consiglio comunale condivide la prescrizione del CRU relativa alle sole zone ricadenti in aree a rischio di frane o a rischio idraulico, ma non aderisce alla proposta di ristudio complessivo della vasta zona a NE del centro urbano destinata a parco suburbano attrezzato, per la gran parte interessata da aree a rischio di frane, non accogliendo, altresì, la prescrizione di eliminazione della prevista nuova circonvallazione ad E dell'abitato, per vari tratti ricadente in aree a rischio di frane. Ciò premesso si confermano le prescrizioni di cui al n. 3 dei considerata del voto del CRU n. 486 del 27.10.2005.

- *Controdeduzione alle prescrizioni di cui al n. 4*

Il consiglio comunale respinge la prescrizione del CRU, ritenendo che l'area per attrezzature sanitarie sia idonea all'edificazione a seguito di approfondite indagini e che la stessa non concorre alla formazione degli standards di cui al D.I. n. 1444/1968. Non si concorda con l'avviso comunale e si conferma l'eliminazione della previsione in conformità alle prescrizioni del CRU, osservando che l'inidoneità all'edificazione dell'area è stata accertata sulla base dello studio geologico di supporto al PRG, essendo ininfluente un ipotetico giudizio di idoneità dell'area "a seguito di approfondite indagini geomorfologiche", che non risultano, per altro, effettuate, ma che il comune avrebbe potuto a tal fine predisporre nella fase delle controdeduzioni per modificare, eventualmente, la valutazione di inidoneità dell'area.

- *Controdeduzione alle prescrizioni di cui al n. 5*



Si conferma la prescrizione del CRU, poiché il comune non ha risolto le questioni relative a: valutazione della consistenza residenziale e della dotazione dei servizi del villaggio NATO, mancata specificazione della destinazione urbanistica dell'area, sproporzione dell'area destinata ad attrezzature speciali attorno al villaggio NATO rispetto ai fabbisogni collettivi del villaggio già soddisfatti all'interno del villaggio, ristudio urbanistico secondo procedure concertate con le autorità americane (anche per evidenti ragioni di sicurezza) per stabilire le effettive esigenze di ulteriori attrezzature e servizi a favore del villaggio NATO.

*- Controdeduzione alle prescrizioni di cui al n. 6*

Il consiglio comunale respinge la prescrizione del CRU senza valide motivazione urbanistiche, per cui la controdeduzione comunale non è accoglibile e si conferma la prescrizione di cui al n. 6 dei considerata del voto del CRU n. 486 del 27.10.2005. Ancora una volta si sottolinea l'intrinseca contraddizione urbanistica di una previsione di una maglia viaria, che definisce isolati e una matrice di urbanizzazione primaria, a servizio di aree destinate a verde agricolo dal PRG adottato.

*- Controdeduzione alle prescrizioni di cui al n. 7*

Si conferma la prescrizione del CRU poiché restano non quantificate, con adeguate analisi o con documentate richieste da parte degli operatori interessati, le esigenze urbanistiche di previsioni di vaste zone produttive a SE del centro abitato (estese circa 100 ettari) a fronte della previsione di altre consistenti zone produttive (estese circa 80 ettari) interessate da insediamenti esistenti a N del centro urbano con una buona capacità insediativa residua.

*- Controdeduzione alle prescrizioni di cui al n. 8*

Il consiglio comunale respinge la prescrizione del CRU ritenendo che gli elaborati progettuali di dettaglio relativi alle zone A1 e A2 del centro storico non si pongono come strumento alternativo al piano particolareggiato o di recupero. Non si condivide tale assunto poiché tali elaborati, allegati al PRG, risultano adottati a fini prescrittivi per consentire l'attuazione diretta degli interventi ritenuti ammissibili nel centro storico con categorie di intervento che prevedono anche, per fare un esempio, la demolizione di edifici, ipotesi normalmente ammessa solo dopo uno studio di piano particolareggiato o di recupero. Inoltre restano non risolte le carenze di analisi e di contenuto degli elaborati di dettaglio ed alcune contraddizioni tecniche degli stessi elaborati evidenziati nel voto del CRU. Per quanto sopra si conferma la prescrizione del CRU.

*- Controdeduzione alle prescrizioni di cui al n. 9 (Norme tecniche di attuazione)*

- art. 7.3: si conferma la relativa prescrizione, osservando che la disciplina dei tipi di intervento essendo materia urbanistica, deve trovare preciso riferimento nelle norme tecniche di attuazione;

- art. 8.3.3: si osserva che le procedure autorizzative edilizie non si correlano ai parametri edilizio-urbanistici di una determinata zona, ma al tipo di intervento. Permane non giustificata, anche in sede di controdeduzioni, la differenza di trattamento normativo più favorevole prevista per la zona B3 (tessuto edilizio abusivo) rispetto alle zone B1 e B2 di completamento urbano, per cui si conferma la prescrizione;

- art. 9.3: si tratta di precisi riferimenti di legge, per cui si conferma la prescrizione.

*- Controdeduzione alle prescrizioni di cui al n. 11 (osservazioni e/o opposizioni)*

- Osservazioni n. 40 e n. 41:

si prende atto della verifica agricolo-forestale condotta per le osservazioni in argomento allegata alle controdeduzioni comunali e pertanto vanno destinate a verde agricolo le aree interessate da terreni in cui sono presenti colture specializzate e irrigue di pregio secondo la verifica predetta.

Ciò ritenuto, considerato e precisato esprime parere in conformità alla proposta di parere n. 11 del 14.3.2006, resa dal Servizio 5/ DRU U.O. 5.1, salve le considerazioni e precisazioni di cui sopra.

I RELATORI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO